

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).**

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 15/1992)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:

 - a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;
 - b) l'ammontare del canone concessorio;
 - c) la cauzione;
 - d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;
 - e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
 - f) le condizioni per la buona conservazione del bene.”;
 - c) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati”;
 - d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.”;
 - e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate, la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente.”.
 2. L'articolo 15 della l.r. 15/1992, è così modificato:
 - a) la rubrica “Contratto di affitto, locazione, comodato, uso” è sostituita dalla seguente:

“Affitto, locazione, comodato, uso”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso.”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con i soggetti individuati previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità,

proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I beni di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo.”

3. L'articolo 17 della l.r. 15/1992, è così modificato:

a) al comma 1 le parole “dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'articolo 107 del DPR 24/7/1977, n. 616” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio del Territorio.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 15/1992 sono soppresse le parole “ratificata dal Consiglio regionale”.

5. L'articolo 20 della l.r. 15/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Beni regionali e conto generale del patrimonio)

1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.

2. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate dalla stessa procedono, entro un anno dall'entrata in vigore del Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017, alla ricognizione dei beni della Regione ad essi affidati in gestione e la trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sui medesimi enti e società nonché alla struttura competente alla redazione degli inventari dei beni della Regione.

3. La ricognizione di cui al comma 2 è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.”

6¹. All'articolo 23 della l.r. 15/1992, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale”.

7². Dopo l'articolo 24 della l.r. 15/1992, è inserito il seguente:

“Art. 24 bis

(Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti ovvero a società partecipate)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria, e alle società dalla stessa partecipate, per i beni della Regione ad essi affidati in gestione.

¹ Il presente comma è stato erroneamente riportato nel BURC come comma 4, già presente all'interno dell'articolo; pertanto il suddetto comma è da intendersi come comma 6.

² Il presente comma è da intendersi come comma 7, essendo stato erroneamente riportata nel BURC la numerazione del comma precedente (vedi nota 1).

Art. 2

(Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche alla l.r. 47/2011)

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)) è abrogato.
2. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 dopo la parola "consiliare" sono aggiunte le parole: "da rendere entro trenta giorni".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 47/2011 sono aggiunti i seguenti:
 - "5 bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.
 - 5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

Art. 3

(Categorie di beneficiari. Modifiche all'art. 3 della l.r. 36/2008)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), dopo la categoria dei beneficiari " - Appartenenti alle forze dell'ordine" sono aggiunte le seguenti categorie di beneficiari, che godono delle stesse agevolazioni ivi previste per le altre categorie sociali:
 - "- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5%
 - Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%."
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 36/2008 le parole "da destinare con priorità agli studenti universitari" sono sostituite dalle seguenti: "e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 2 /2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, l'importo ivi previsto è ridotto del dieci per cento.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2015 n.11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all'articolo 1 sono abrogati i commi 2, 4 e 7;
 - b. al comma 3 dell'articolo 1, le parole "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo," sono soppresse e la parola "I" è sostituita dalla parola "L";
 - c. al comma 8 dell'articolo 1, dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 - d. il comma 1 dell'articolo 1 è così modificato:
 1. dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 2. sono soppresse le parole "e il 20 gennaio";
 - e. al comma 12 dell'articolo 1, dopo la parola "trasmettono", sono inserite le seguenti "al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio – Società partecipate";
 - f. dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)

1. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
 4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche."
2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

Art. 6

(Misure di contenimento per gli enti sub-regionali)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;
 - b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
 - 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
 - 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - 12) spese postali e telegrafiche.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
 3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
 4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
 5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
 6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
 7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
 10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio

regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

Art. 7

(Modifica all'art. 32 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così sostituito:
 - "2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento."

Art. 8

(Modifica all'art. 7 della l.r. 31/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n.31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è così sostituito:
 - "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'ordinamento giuridico."

Art. 9

(Modifiche all'art. 35 della l.r. 19/2009)

1. All'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti parole: "o funzionari della pubblica amministrazione";
 - b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 - "2 bis. In mancanza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017 ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli articoli 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio

2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002.”.

Art. 10

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 18/2013)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. le parole “dirigenti regionali” sono sostituite dalle seguenti parole: “dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione”;
 - b. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della l.r. 8/2002.”.

Art. 11

(Integrazione alla l.r. 30/2016)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.”.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 24/2013)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è aggiunto il seguente comma:

“14 bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente comma:

“6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).".

3. Fatte salve le procedure di nomina del collegio dei revisori in corso alla data del 15 dicembre 2016, la lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 24/2013, è sostituita dalla seguente:
" c) il revisore unico."
4. La Giunta regionale apporta le necessarie modifiche allo Statuto dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 24/2013.

Art. 13

(Modifiche all'art. 11 della l.r. 7/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/1996 è così sostituito:

"2. Il Comitato:

- a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
- b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;
- c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
- d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;
- e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
- f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;
- g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;
- h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;
- i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6."

Art. 14

(Introduzione dell'art. 21 bis nella l.r. 7/1996)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/1996, è aggiunto il seguente:

"Articolo 21 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative."

Art. 15

(Modifiche e integrazioni all'art. 32 della l.r. 7/1996)

1. L'articolo 32 della l.r. 7/1996 è così modificato:
 - a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.”;
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.

4 ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.”.

Art. 16

(Modifica all'art. 44 della l.r. 13/1983)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), le parole: “complessivi dell'intero bacino elettorale” sono soppresse.

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), le parole: “ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2018”.
2. L'articolo 24 della l.r. 45/2012 è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: “con le modalità stabilite dai regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2017”;
 - b) al comma 6, sono soppresse le parole “, come previsto nei regolamenti”.

Art. 18

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 41/2011)

1. L'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificato:
 - a) al comma 2, sono soppresse le parole “superiore al cinquanta per cento”;
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato dalla Regione Calabria o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranea alle attività di progettazione e di direzione lavori, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento.”.

Art. 19

(Potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire)

1. Il potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 380/2001, è esercitato dalla Giunta regionale mediante la nomina, previa diffida agli enti inadempienti, di un commissario ad acta, individuato tra il personale del dipartimento competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti predetti.
2. Con regolamento della Giunta regionale è disciplinato il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

Art. 20

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, la Regione implementa un sistema informativo denominato «fascicolo del fabbricato», le cui modalità di gestione sono definite con apposito regolamento della Giunta regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), del d.p.r. 380/2001, nonché tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell'intervento nel sistema informativo di cui al comma 1.

Art. 21

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 25/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), è sostituito dal seguente:
"2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:
 - a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;
 - b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni".

Art. 22

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 25/2013)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 della l.r. 25/2013 sono sostituiti dai seguenti:
"5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti.
6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e

rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10."

Art. 23

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/2013)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n.25, sono sostituiti dai seguenti:
 - "4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale."
2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 25/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti;"
 - b) alla lettera e), dopo le parole: "da rimboschire", sono aggiunte le seguenti: "e la restituzione di terreni in occupazione;"
 - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi;"
 - d) la lettera k) è soppressa;
 - e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda;"
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della l.r. 25/2013, sono sostituiti dai seguenti:
 - "7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.
 8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione."

Art. 24

(Modifica all'art. 7 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2013, è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Revisore unico dei conti)

1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della

sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento.”.

Art. 25

(Modifica all'art. 8 della l.r. 25/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2013, le parole “, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede” sono soppresse.

Art. 26

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 9 della l.r. 25/2013 è così modificato:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali.”;
 - b) il comma 4 è abrogato.

Art. 27

(Modifiche all'art. 12 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 12 della l.r. 25/2013, è così modificato:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/1992, sono annualmente destinati alla Regione Calabria.”;
 - b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4 bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:
 - a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;
 - b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR.”;
 - c) nel comma 5 le parole: “su proposta del” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il”;
 - d) il comma 6 è abrogato.

Art. 28

(Abrogazione dell'art. 6 della l.r. 25/2013)

1. L'articolo 6 della l.r. 25/2013 è abrogato.

Art. 29

(Contenimento degli emolumenti accessori del personale dei Consorzi di bonifica e dell'Azienda Calabria Verde)

1. Al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), la spesa per indennità accessorie, corrisposte a qualsiasi titolo al personale in servizio presso l'Azienda Calabria Verde e i Consorzi di bonifica, è ridotta complessivamente, per l'esercizio 2017, del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2016.

Art. 30

(Modifica all'art. 9 della l.r. 10/2003)

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), le parole "Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette, di cui all'articolo 48, e fino all'istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente".

Art. 31

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/2009)

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34 (Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria), sono soppresse le parole: ", a pena di nullità degli strumenti stessi".

Art. 32

(Modifica all'art. 13 della l.r. 35/2015)

1. Al comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", degli enti strumentali della Regione".

Art. 33

(Norma in materia di funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola)

1. A seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così come attuato dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), al fine di garantire l'espletamento delle attività connesse ed in assenza di professionalità adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai

sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 34

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini del contenimento della spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - a) il numero dei distretti dell'Azienda Calabria Verde, individuati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 25/2013, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere ridotto di due unità;
 - b) la dotazione organica complessiva dell'Azienda Calabria Verde, di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2013, deve essere ridotta del 10 per cento rispetto a quella dell'anno 2014.

Art. 35

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.